



Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 0985/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, 20 DICEMBRE 2021

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio, Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici
OGGETTO: decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 recante " Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali". Linee operative.

RICHIESTA REVOCA DISPOSIZIONI AL PARI DI QUANTO APPENA AVVENUTO NELLA GUARDIA DI FINANZA.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DOTTOR MASSIMO PARISI
(cfr. atto m_dg.GDAP.09/12/2021.0456756.U)

AL DIRETTORE DELL' UFFICIO IV
SETTORE DELLE RELAZIONI SINDACALI
LARGO LUIGI DAGA,2 CAP. 00164 ROMA
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

e,p.c.

ALLA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA
Prof.ssa MARTA CARTABIA
Via Arenula,70 ROMA
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PRESIDENTE BERNARDO PETRALIA
Largo Luigi daga, 2 00164 ROMA
prot.dap@giustiziacert.it

Gentile Dottor PARISI,

facendo seguito alle diverse comunicazioni a Voi trasmesse richiamando l'Autorevole attenzione della S.V. di cui all'atto significazione e diffida dello scorso 14 DICEMBRE 2021 N. 0972/SGE/FS, ad oggetto "Obbligo vaccinale e assenza dal servizio", con la presente questa Federazione Sindacale ha necessità di segnalare una ulteriore distonia, sicuramente di natura involontaria, finanche inconsapevole, rilevabile nella circolare 354509 datata 11 DICEMBRE 2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza concernente sostanzialmente le disposizioni applicative sull'**estensione dell'obbligo vaccinale al personale del comparto sicurezza** previste dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, al punto 5.b. (e nel facsimile in allegato 2 alla stessa) concernente l'**interpello o meglio ancora la raccomandata inoltrate direttamente presso il domicilio dei dipendenti ai sensi art. 104 T.U. Impiegati Civili dello Stato**, o per iscritto via pec ai che non risultino vaccinati a produrre, entro i successivi cinque giorni, e successivamente entro i 20 giorni

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

la documentazione per evitare la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa e dalla retribuzione, fatto ancora più grave.

Nel citato documento, risulta essere stato omesso di indicare che i colleghi possono anche produrre la documentazione attestante l'**insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale** e che un eventuale esonero competente appare anche il Medico Incaricato dell'Istituto o Ufficio di appartenenza o il medico del lavoro ai sensi D.Leg.vo 81/2008 Sicurezza sul lavoro.

Tale "svista", in sostanza, non consentirebbe al poliziotto penitenziario o dipendente delle funzioni centrali di intervenire nel procedimento presentando memorie scritte e documenti attestanti "l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale", che l'Amministrazione Penitenziaria avrebbe invece l'obbligo di valutare, perché previsti per legge e pertinenti all'oggetto del procedimento legge 241/90 e s.i.m.

Viepiù, finanche nel caso in cui i colleghi più accorti dovessero produrre in tale sede la documentazione che riterrebbero attestante "l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale" tali atti³, con ogni probabilità, non verrebbero presi in considerazione dalla Autorità Dirigente o Comandante del Reparto in quanto non previsti dalla predetta circolare, il quale, con ogni probabilità, accerterà comunque l'inosservanza dell'obbligo vaccinale dandone comunicazione scritta via Pec all'interessato con conseguenziale ed immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla percezione della retribuzione, atto unilaterale che si ritiene del tutto arbitrario e lesivo dei diritti e delle conquiste contrattuali e Costituzionali dell'ultimo secolo. Superfluo, ma ritenuto adeguato ricordare in questa sede che l'atto amministrativo diviene nullo se mancante di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge, diviene annullabile, invece, quando uno di questi elementi, sebbene non mancanti, sia viziato.

Nel caso sopra evidenziato, appare lapalissiano che l'atto di "interpello" scritto diverrebbe annullabile, in quanto la rappresentata omissione di poter addurre "l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale" da parte degli interessati, inciderebbe sul diritto di difesa che si estrinsecerebbe nella partecipazione al procedimento anche adducendo motivi attinenti alla non assoggettabilità all'obbligo vaccinale (possibilità, questa, preclusa), andando evidentemente a viziare la decisione finale.

Orbene, tale omissione incide inevitabilmente e negativamente sull'effettiva tutela del diritto di difesa del militare ex art. 24 Cost. nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 4 ter del D.L. 44/2021 e, pertanto, andrebbe emendato quanto prima, rimettendo in termini gli eventuali interessati ai quali sia stato già notificato via pec il citato "interpello" anche al fine di poter evitare inutili e dispendiosi ricorsi da parte degli interessati per far valere i propri diritti previsti da norme di rango primario.

Pertanto Voglia procedere in AUTOTUTELA alla REVOCA della lettera Circolare m_dg.GDAP.09/12/2021.0456756.U con cui si dispone, in assenza di vaccinazione e green pass la sospensione dal servizio e dalle spettanze stipendiale economiche e dai benefici professionali di avanzamento oltre a quelli di natura pensionistica, riportando la questione nell'alveolo della disamina di quanto dal Comando della Guardia di Finanza già adottato trovandoci nel solco della Sicurezza e del Comparto di cui si disquisisce anche il personale della POLIZIA PENITENZIARIA che questa Federazione Sindacale tutela e difende con preannuncio di ferma opposizione in ogni sede. Nell'auspicio di un favorevole e tempestivo intervento, in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

DOMENICO MASTRULLI

Atto firmato digitalmente da

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cosp синдacato.it Telefono 3355435878